

PRESTAZIONE OCCASIONALE O LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Si definisce collaborazione occasionale o lavoro autonomo occasionale, l'attività lavorativa caratterizzata dall'assenza di abitudine, professionalità, continuità e coordinazione.

Il 24 ottobre 2003 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 noto anche come Legge Biagi.

L'articolo 61, comma 2 del decreto legislativo 10/9/2003 n. 276, definisce le collaborazioni occasionali come:

- attività che coinvolgono il lavoratore per una durata che complessivamente non supera i **30 giorni** nel corso dell'anno solare con un medesimo committente (stesso anno solare, stesso committente);
- in ogni caso, non prevedono compensi superiori a **Euro 5.000**.

Pertanto i professionisti che si avvalgono di collaborazioni occasionali di lavoro autonomo devono prestare particolare attenzione in quanto superando detti limiti potrebbero subire un'azione di accertamento da parte del prestatore occasionale per ottenere la conversione del rapporto per prestazione occasionale in contratto di collaborazione coordinata e continuativa o in rapporto di lavoro subordinato.

Non professionali: i soggetti iscritti in albi professionali non potranno svolgere collaborazioni occasionali aventi ad oggetto l'attività protetta dall'albo. Essi dovranno inquadrare tale attività come prestazione d'opera intellettuale od impresa, a secondo dei casi.

Le Prestazioni Meramente Occasionali (Art. 2222 e SS. Codice civile)

Il committente incarica il collaboratore di svolgere una determinata prestazione senza alcun vincolo di subordinazione ed orario.

Il collaboratore renderà la propria opera in completa autonomia per quanto concerne il tempo ed il modo della prestazione.

Manca altresì l'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale.

È assolutamente opportuna, anche se non obbligatoria, la redazione di quella che si potrebbe chiamare una "lettera d'incarico" (in realtà un mini contratto).

Essa servirà a definire le controparti, l'oggetto della prestazione, il compenso lordo, le modalità di esecuzione dell'incarico, il profilo giuridico ecc. Servirà, infatti, a dare il "nomen iuris" alla collaborazione, cioè ad sottolineare che si tratta di collaborazione meramente occasionale ed ad escludere altre forme di lavoro.

Per quanto riguarda il trattamento contributivo occorre fare una distinzione:

- i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a Euro 5.000 nell'anno solare non sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata INPS né a versare alcuna aliquota contributiva;
- i collaboratori autonomi occasionali con compensi superiori a Euro 5.000 nell'anno solare, a far data dal 1° gennaio 2004, ai sensi della legge n. 362/2003 e in base alla circolare INPS 103/2004, sono obbligati all'iscrizione alla gestione separata INPS e al versamento di aliquote contributive per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore. In questo caso si applicano le stesse disposizioni previste per i collaboratori coordinati e continuativi.

Nel momento in cui chi svolge attività di collaborazione occasionale **supera il limite di Euro 5000**, dovrà dunque iscriversi nella gestione separata INPS con l'apposito modello e versare i contributi **sulla parte eccedente la soglia di esenzione di Euro 5000**. Il contributo viene versato con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti nella gestione separata, più precisamente dovrà essere versato dal committente entro il giorno **16** del mese successivo al pagamento del compenso utilizzando il modello **F24**.

Nessun adempimento è previsto per le prestazioni occasionali ai fini INAIL.

Il contributo previdenziale per la gestione separata INPS dovuto sulle prestazioni occasionali di lavoro autonomo **e' calcolato sulla differenza tra il compenso lordo erogato al prestatore e le spese poste a carico del committente (ad esempio le spese di viaggio documentate) e viene ripartito per 1/3 a carico del percipiente e per 2/3 a carico del committente.**

Deve essere tenuto distinto il lavoro prettamente occasionale dalla fattispecie di rapporto di collaborazione occasionale introdotta con l'articolo 61 del Decreto attuativo della Legge Biagi n. 30/2003. La discriminante distintiva è la presenza o meno di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale distinzione è assai importante ai fini dell'assoggettamento o meno agli oneri previdenziali INPS.

Infatti le attività di collaborazione coordinata e continuativa "minime" (vale a dire di durata non superiore a **30 giorni** e il cui compenso non supera **Euro 5000** per ogni committente) sono sempre assoggettate alla contribuzione prevista dalla gestione separata INPS, mentre le prestazioni occasionali "tipiche", prive dei requisiti di continuità e del coordinamento con il committente, sono assoggettate a contributo previdenziale INPS se il reddito occasionale e' superiore a **Euro 5000**.

Chi svolge la prestazione occasionale dovrà pertanto comunicare per iscritto al committente di aver superato o meno la fascia di esenzione di **Euro 5000** di corrispettivi percepiti anche da più committenti nel corso del periodo di imposta.

Il profilo fiscale (imposte sui redditi) di dette prestazioni è disciplinato dall'art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 che definisce i redditi di collaborazione meramente occasionale quali "redditi diversi".

Tali redditi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi annuale del collaboratore e concorreranno alla formazione del reddito complessivo al netto delle spese sostenute ed afferenti le prestazioni occasionali fornite. In pratica è concesso al collaboratore di detrarre le spese sostenute, ed opportunamente documentate, sostenute per rendere la prestazione.

I compensi stabiliti nella lettera di incarico saranno percepiti dal collaboratore al netto della ritenuta d'acconto del **20%** (attualmente). In pratica il committente tratterrà e verserà all'Erario, per conto del collaboratore, una parte delle tasse che il collaboratore andrà a determinare a saldo nella propria dichiarazione dei redditi.

Sulla ricevuta originale dovrà essere appostata marca da bollo, attualmente di **Euro 1,81** se l'importo del compenso lordo della presente ricevuta è superiore a **Euro 77,46**. Entro il **15 Marzo** dell'anno successivo a quello in cui si è percepito il compenso il committente dovrà rilasciare una certificazione riassuntiva degli importi che ha erogato, delle ritenute e degli eventuali contributi versati. Il collaboratore utilizzerà tale certificazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi.